

**COMUNE DI
SAN GIORGIO SU LEGNANO
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO**



**REGOLAMENTO GENERALE
DELLE ENTRATE COMUNALI**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 17.01.2001

MODIFICHE

DELIBERAZIONE	OGGETTO	ENTRATA IN VIGORE
C.C. n. 2 del 17.01.2001	Approvazione	01.01.2001
C.C. n. 10 del 24.03.2007	Modifiche agli articoli: 10 – Rimborsi 11 – Crediti di modesta entità 11 bis – Interessi applicati ad entrate tributarie	01.01.2007
C.C. n. 7 del 12.02.2010	Modifiche agli articoli: 12 – Rateizzazione	01.01.2010
C.C. n. 13 del 19.03.2014	Modifiche agli articoli: 12 – Rateizzazione	01.01.2014

<p>C.C. n. 26 del 30.07.2020</p>	<p>Modifiche agli articoli: 4 – Soggetti responsabili delle entrate 5 – Attività di liquidazione e di accertamento delle entrate tributarie 5 bis – Notificazioni 6 – Accertamento con adesione di entrate tributarie 8 – Autotutela 8 bis – Diritto di interpello per entrate tributarie 9 – Versamento dei contitolari 9 bis – Compensazioni di entrate tributarie e patrimoniali 10 – Rimborsi 11 – Minimi riscuotibili 11 bis – Crediti inesigibili o di incerta riscossione 11 ter – Interessi applicati ad entrate tributarie 12 – Rateizzazione 13 bis – Modalità applicative della conciliazione giudiziale 14 – Disposizioni finali</p>	<p>01.01.2020 (ex art. 53, comma 16, L. 388/2000)</p>
----------------------------------	---	--

INDICE SOMMARIO

ARTICOLO	PAGINA
Articolo 1 – OGGETTO E SCOPO DEL REGOLAMENTO	4
Articolo 2 – CAMPO DI APPLICAZIONE – LIMITI	4
Articolo 3 – RAPPORTI CON I CITTADINI	4
Articolo 4 – SOGGETTI RESPONSABILI DELLE ENTRATE	4
Articolo 5 – ATTIVITÀ DI LIQUIDAZIONE E DI ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE	5
Articolo 5 bis – NOTIFICAZIONI	5
Articolo 6 – ACCERTAMENTO CON ADESIONE DI ENTRATE TRIBUTARIE	5
Articolo 7 – TRANSAZIONE DI CREDITI DERIVANTI DA ENTRATE NON TRIBUTARIE	6
Articolo 8 – AUTOTUTELA	6
Articolo 8 bis – DIRITTO DI INTERPELLO PER ENTRATE TRIBUTARIE	7
Articolo 9 – VERSAMENTO DEI CONTITOLARI	8
Articolo 9 bis – COMPENSAZIONI DI ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI	8
Articolo 10 – RIMBORSI	9
Articolo 11 – MINIMI RISCOUOTIBILI	9
Articolo 11 bis – CREDITI INESIGIBILI O DI INCERTA RISCOSSIONE	10
Articolo 11 ter – INTERESSI APPLICATI AD ENTRATE TRIBUTARIE	10
Articolo 12 – RATEIZZAZIONE	11
Articolo 13 – RECUPERO COATTIVO E CESSIONE DEL CREDITO	13
Articolo 13 bis – MODALITÀ APPLICATIVE DELLA CONCILIAZIONE GIUDIZIALE	14
Articolo 14 – DISPOSIZIONI FINALI	14

Articolo 1
OGGETTO E SCOPO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento integra le norme di legge che disciplinano le entrate comunali e viene adottato a norma dell'art. 52 del D.lgs 446/1997.
2. Il presente regolamento è finalizzato ad assicurare che l'attività amministrativa persegua i fini determinati dalla legge con criteri di economicità, efficacia e pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti.

Articolo 2
CAMPO DI APPLICAZIONE – LIMITI

1. Il presente regolamento disciplina in via generale tutte le entrate proprie del Comune sia tributarie che patrimoniali, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali, provinciali, da organismi internazionali e da altri enti pubblici, in conformità ai principi dettati dalle leggi vigenti.
2. Le presenti disposizioni hanno carattere integrativo, qualora la stessa materia sia disciplinata da specifico regolamento.

Articolo 3
RAPPORTI CON I CITTADINI

1. I rapporti con i cittadini devono essere sempre informati a criteri di collaborazione, semplificazione, trasparenza e pubblicità.
2. Vengono resi pubblici le tariffe, le aliquote ed i prezzi e gli adempimenti posti a carico dei cittadini.
3. Presso gli Uffici competenti vengono fornite tutte le informazioni necessarie ed utili con riferimento alle entrate comunali.

Articolo 4
SOGGETTI RESPONSABILI DELLE ENTRATE

1. Sono responsabili delle singole entrate di competenza del Comune i Funzionari responsabili del servizio al quale risultino affidate, mediante il piano esecutivo di gestione o altro provvedimento, le risorse di entrata, determinate e specifiche, collegate all'attività svolta dal servizio medesimo.
2. In assenza di un provvedimento di assegnazione delle risorse di entrata e degli interventi di spesa, è responsabile il Funzionario comunque incaricato della gestione delle medesime.
3. Il Funzionario responsabile cura tutte le operazioni utili all'accertamento delle entrate, comprese l'attività di istruttoria, di controllo e di verifica e l'attività di liquidazione, di accertamento e sanzionatoria, nonché le attività relative al contenzioso ed alle riscossioni coattive.
4. La Giunta Comunale può nominare i Funzionari responsabili delle singole entrate tributarie di competenza del Comune con apposito atto. La nomina può essere relativa anche solo limitatamente a singole fasi del processo gestionale. ¹
5. Nel caso di gestione in concessione dell'entrata è Funzionario responsabile uno dei soggetti del concessionario. E' fatta salva la possibilità per la Giunta di nominare espressamente un Funzionario responsabile diverso. ²

¹ Comma introdotto con deliberazione di C.C. n. 26 del 30.07.2020.

² Comma introdotto con deliberazione di C.C. n. 26 del 30.07.2020.

Articolo 5
ATTIVITÀ DI LIQUIDAZIONE E DI ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE
TRIBUTARIE

1. L'attività di liquidazione e di accertamento delle entrate tributarie deve essere informata a criteri di equità, trasparenza, funzionalità ed economicità delle procedure.
2. I provvedimenti di liquidazione e di accertamento sono formulati secondo le specifiche previsioni di legge e di regolamento.
3. *(comma abrogato)*³
4. In caso di affidamento in concessione della gestione, l'attività di liquidazione e di accertamento deve essere effettuata dal concessionario con le modalità stabilite dalla legge, dai regolamenti e dal disciplinare di concessione.

Articolo 5 bis
NOTIFICAZIONI⁴

1. Gli atti ed i provvedimenti relativi alle entrate possono essere notificati a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, mediante posta elettronica certificata, mediante consegna nelle mani del destinatario dell'atto o del suo rappresentante ovvero tramite personale appositamente nominato come messo.
2. Gli atti ed i provvedimenti relativi alle entrate sono da considerarsi notificati anche se inviati mediante raccomandata con avviso di ricevimento, purché siano stati inviati al domicilio o alla residenza del debitore.
3. Gli atti ed i provvedimenti relativi alle entrate sono da considerarsi notificati anche se resi al Comune per compiuta giacenza.
4. Gli atti ed i provvedimenti relativi alle entrate sono da considerarsi notificati anche se inviati mediante poste private in possesso di licenza abilitativa.

Articolo 6
ACCERTAMENTO CON ADESIONE DI ENTRATE TRIBUTARIE⁵

1. Gli avvisi di accertamento delle entrate tributarie, al fine di prevenire e limitare il contenzioso, possono essere definiti mediante il procedimento di accertamento con adesione di cui al presente articolo.
2. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo, per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.
3. Il procedimento di adesione può iniziare su istanza del soggetto debitore o su iniziativa dell'ufficio.
4. L'istanza del soggetto debitore con la quale egli formula richiesta di adesione deve essere presentata entro sessanta giorni dalla ricezione dell'avviso di accertamento. Se presentata

³ Comma abrogato con deliberazione di C.C. n. 26 del 30.07.2020. Testo previgente, approvato con deliberazione di C.C. n. 2 del 17.01.2001:

³ *Le notificazioni al contribuente possono essere fatte anche mediante raccomandata con avviso di ricevimento.*

⁴ Articolo introdotto con deliberazione di C.C. n. 26 del 30.07.2020.

⁵ Articolo modificato con deliberazione di C.C. n. 26 del 30.07.2020. Testo previgente, approvato con deliberazione di C.C. n. 2 del 17.01.2001:

Articolo 6
ACCERTAMENTO CON ADESIONE DI ENTRATE TRIBUTARIE

1. *Il Funzionario responsabile è titolare del potere-dovere di definire le controversie mediante accertamento con adesione del contribuente come disciplinato da specifico regolamento.*

successivamente, il Funzionario, valutate le ragioni del ritardo, formulando idonea motivazione può accogliere comunque l'istanza di adesione.

5. Le richieste di chiarimenti ed i questionari inviati dal Funzionario responsabile al soggetto debitore non costituiscono avvio del procedimento di accertamento con adesione, a meno che ciò non sia espressamente indicato nell'atto.
6. Il procedimento di accertamento con adesione può svolgersi sia mediante scambio di corrispondenza che mediante incontro fra le parti.
7. Se il procedimento di accertamento con adesione giunge alla definizione della controversia, di tale definizione deve essere redatto apposito atto dal Funzionario responsabile. Tale atto di accertamento con adesione deve essere sottoscritto dal soggetto debitore; se egli rifiuta di sottoscriverlo la controversia non si definisce ed il Funzionario responsabile deve annotare a margine dell'atto i motivi della mancata sottoscrizione. L'atto di accertamento con adesione relativo ad accertamenti esecutivi deve contenere le informazioni obbligatorie stabilite dall'art. 1 comma 792 lettera a) della legge n. 160 del 27.12.2019.
8. La definizione si perfeziona con il versamento di quanto dovuto entro 20 giorni dalla firma dell'atto di accertamento con adesione. Il soggetto debitore può richiedere di rateizzare quanto definito con adesione. In tal caso, in deroga a quanto previsto al successivo art. 12, egli deve fornire idonea garanzia per l'intero importo rateizzato ed il perfezionamento della definizione avviene solo dopo la presentazione all'Ente della garanzia.
9. Con il perfezionamento della definizione gli avvisi di accertamento si considerano oggetto di transazione. Essi non sono più né impugnabili da parte del soggetto debitore né modificabili da parte dell'ufficio, salvi i casi nei quali la legge consente l'impugnazione o la ridefinizione delle transazioni.
10. La definizione parziale non esclude l'esercizio dell'ulteriore azione accertatrice nei confronti della materia imponibile non compresa nell'adesione. La definizione non esclude l'esercizio dell'ulteriore azione accertatrice per le annualità non comprese nell'adesione medesima.
11. Mediante il procedimento di accertamento con adesione il Funzionario responsabile, in considerazione del comportamento tenuto dal soggetto debitore al momento della violazione della norma tributaria alla base dell'accertamento, può ridurre le sanzioni fino all'azzeramento, in conformità ai principi di cui al decreto legislativo n. 472 del 18.12.1997 recante "*Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662*".

Articolo 7

TRANSAZIONE DI CREDITI DERIVANTI DA ENTRATE NON TRIBUTARIE

1. Il Funzionario responsabile può, con apposito motivato provvedimento, disporre transazioni su crediti di incerta riscossione. Si applicano al riguardo le disposizioni di cui agli artt. 189 e 228 c.3 del TUEL D.lgs 267/00 circa le operazioni di riaccertamento dei residui attivi e la revisione delle ragioni del loro mantenimento nel conto del bilancio.
2. I provvedimenti di transazione sono tempestivamente comunicati al Sindaco, al Segretario/Direttore Generale ed al Responsabile del servizio finanziario.

Articolo 8

AUTOTUTELA

1. Nel caso in cui venga riscontrato un vizio in un atto, il Funzionario responsabile può:
 - a. Procedere all'annullamento, totale o parziale, dell'atto;
 - b. Procedere con la riforma dell'atto;

- c. Revocare il provvedimento.⁶
2. *(comma abrogato)*⁷
 3. In caso di ingiustificata inerzia, tale potere spetta al Segretario comunale. I provvedimenti assunti dal Segretario comunale ai sensi del presente comma devono essere comunicati entro 30 giorni dall'adozione anche all'Ufficio comunale competente.⁸
 4. Il provvedimento notificato agli interessati deve indicare il termine entro cui richiedere l'eventuale rimborso.
 5. *(comma abrogato)*⁹
 6. In pendenza di giudizio, l'annullamento del provvedimento deve essere preceduto dall'analisi dei seguenti fattori: valore della lite, costi di difesa, rischio di soccombenza del Comune, costi in caso di soccombenza del Comune.
 7. Qualora da tale esame emerga la non convenienza del contenzioso, il Funzionario responsabile, dimostrata la sussistenza dell'interesse del Comune ad attivarsi mediante autotutela, può annullare il provvedimento in tutto o nella sola parte contestata, notificando l'atto di ritiro all'interessato nonché all'organo giurisdizionale davanti al quale pende la controversia.
 8. Il Funzionario può altresì procedere all'annullamento di un provvedimento divenuto definitivo, in presenza di palesi illegittimità dell'atto, tra le quali:
 - a. errore sul presupposto del tributo;
 - b. errore sulla persona o sul soggetto passivo;
 - c. errore di calcolo;
 - d. doppia imposizione;
 - e. prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
 - f. mancanza di documentazione, successivamente sanata entro i termini di decadenza;
 - g. sussistenza di requisiti per la fruizione di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi precedentemente negati.
 9. Non è consentito l'annullamento o la revoca d'ufficio per motivi sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole al Comune.

Articolo 8 bis **DIRITTO DI INTERPELLO PER ENTRATE TRIBUTARIE**¹⁰

⁶ Comma modificato con deliberazione di C.C. n. 26 del 30.07.2020. Testo previgente, approvato con deliberazione di C.C. n. 2 del 17.01.2001:

1. Il Funzionario responsabile può procedere all'annullamento totale o parziale del provvedimento ritenuto illegittimo, nei limiti e con le modalità di cui ai commi seguenti.

⁷ Comma abrogato con deliberazione di C.C. n. 26 del 30.07.2020. Testo previgente, approvato con deliberazione di C.C. n. 2 del 17.01.2001:

2. In caso di ingiustificata inerzia, il potere di annullamento o di revoca spetta al Segretario/Direttore Generale.

⁸ Comma modificato con deliberazione di C.C. n. 26 del 30.07.2020. Testo previgente, approvato con deliberazione di C.C. n. 2 del 17.01.2001:

3. I provvedimenti di annullamento o di revoca, adeguatamente motivati, sono tempestivamente comunicati al Sindaco, al Segretario/Direttore Generale ed al Responsabile del servizio finanziario.

⁹ Comma abrogato con deliberazione di C.C. n. 26 del 30.07.2020. Testo previgente, approvato con deliberazione di C.C. n. 2 del 17.01.2001:

5. I provvedimenti assunti in via sostitutiva dal Segretario/Direttore generale sono comunicati anche all'ufficio che ha emanato l'atto.

¹⁰ Articolo introdotto con deliberazione di C.C. n. 26 del 30.07.2020.

1. Il contribuente può presentare istanza di interpello al Comune per ottenere una risposta riguardante fattispecie concrete e personali relativamente alle entrate tributarie ed in particolare per quanto riguarda:
 - a. l'applicazione delle disposizioni tributarie, ove ricorrano condizioni di obiettiva incertezza;
 - b. la sussistenza delle condizioni per la fruizione delle agevolazioni e la valutazione degli elementi probatori.
2. All'istanza di interpello deve essere allegata copia della documentazione non in possesso del Comune e utile ai fini della soluzione del caso prospettato.
3. Il Comune risponde per iscritto alle istanze di cui al comma precedente nel termine di novanta giorni. Nel caso in cui l'istanza sia carente dei dati o informazioni di cui ai punti precedenti il Comune invita il contribuente alla sua regolarizzazione entro il termine di trenta giorni. I termini della risposta iniziano a decorrere dal giorno in cui è stata effettuata la regolarizzazione.
4. La risposta, motivata, vincola solo l'Ufficio comunale che la ha emanata e ha efficacia esclusivamente nei confronti del richiedente e limitatamente al caso concreto e personale prospettato nell'istanza di interpello. Tale efficacia si estende ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla fattispecie oggetto di interpello, salvo rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'Ufficio con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell'istante.
5. Qualora il Comune non invii alcuna risposta al contribuente entro il termine previsto, si intende che il Comune concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente.
6. Sono nulli gli atti, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanati in difformità dalla risposta, espressa o tacita, fornita dal Comune.
7. Non ricorrono condizioni di obiettiva incertezza quando il Comune ha compiutamente fornito, mediante atti di natura regolamentare, la soluzione per fattispecie corrispondenti a quella rappresentata dal contribuente.
8. La presentazione delle istanze di interpello non ha effetto né sulle scadenze previste dalle norme tributarie né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

Articolo 9
VERSAMENTO DEI CONTITOLARI¹¹
(articolo abrogato)

Articolo 9 bis
COMPENSAZIONI DI ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI¹²

1. Il cittadino può presentare istanza debitamente detagliata per ottenere la compensazione dei propri crediti verso il Comune con i debiti verso lo stesso. Il Comune può accettare la compensazione oppure rifiutarla motivatamente.
2. Qualora le somme a credito siano maggiori del dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi ovvero ne può essere chiesto il rimborso.

¹¹ Articolo abrogato con deliberazione di C.C. n. 26 del 30.07.2020. Testo previgente, approvato con deliberazione di C.C. n. 2 del 17.01.2001:

Articolo 9
VERSAMENTO DEI CONTITOLARI

1. Tutti i versamenti eseguiti da un contitolare sono considerati regolarmente eseguiti anche per conto degli altri.

¹² Articolo introdotto con deliberazione di C.C. n. 26 del 30.07.2020.

3. Tutti i versamenti eseguiti da un contitolare sono considerati regolarmente eseguiti anche per conto degli altri, dietro presentazione di apposita comunicazione.
4. Il Comune può, comunicandolo al debitore, compensare d'ufficio le somme a debito con quelle a credito. La comunicazione da parte del Comune non è obbligatoria e la compensazione può essere operata anche in assenza di atto formale nei seguenti casi:
 - a. compensazione di somme relative ad entrate tributarie, anche diverse, dovute da un medesimo soggetto, anche relativamente a più annualità;
 - b. compensazione di somme fra più coobbligati.
5. Non è ammessa la compensazione con somme inferiori agli importi minimi stabiliti per i rimborsi o ai minimi riscuotibili.
6. Il contribuente può, mediante il modello F24, compensare in autonomia e senza obbligo di comunicazione le somme a debito con quelle a credito nei confronti del Comune, nei casi in cui le norme vigenti consentono l'uso di tale modello.

Articolo 10 RIMBORSI

1. L'interessato può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine previsto dalle disposizioni legislative e regolamenti che disciplinano la singola entrata.
2. Qualora il rimborso sia conseguente all'esercizio del potere di autotutela, il termine inizia a decorrere dalla data di notificazione del provvedimento medesimo.
3. La richiesta di rimborso, a pena di nullità, deve essere adeguatamente motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.
4. Il Funzionario responsabile entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, procede all'esame della medesima e notifica, anche mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, il provvedimento di accoglimento totale o parziale, ovvero il diniego.¹³
5. *(comma abrogato)*¹⁴
6. Non si procede al rimborso di somme indebitamente versate al Comune qualora l'importo sia inferiore ad € 12,01. Nel calcolo dell'importo minimo non devono essere compresi gli interessi spettanti. L'importo minimo deve essere valutato con riferimento ad ogni singola obbligazione e non è ammesso il cumulo degli importi da rimborsare al fine di superare la soglia dell'importo minimo.¹⁵

Articolo 11 MINIMI RISCOUOTIBILI¹⁶

¹³ Comma modificato con deliberazione di C.C. n. 26 del 30.07.2020. Testo previgente, approvato con deliberazione di C.C. n. 2 del 17.01.2001:

4. Il Funzionario responsabile entro 120 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, procede all'esame della medesima e notifica, anche mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, il provvedimento di accoglimento totale o parziale, ovvero il diniego.

¹⁴ Comma abrogato con deliberazione di C.C. n. 26 del 30.07.2020. Testo previgente, approvato con deliberazione di C.C. n. 10 del 24.03.2007:

5. Non si procede a rimborso di entrate tributarie per gli importi determinati dai singoli regolamenti.

¹⁵ Comma introdotto con deliberazione di C.C. n. 26 del 30.07.2020.

¹⁶ Articolo modificato con deliberazione di C.C. n. 26 del 30.07.2020. Testo previgente, approvato con deliberazione di C.C. n. 10 del 24.03.2007:

Articolo 11 CREDITI DI MODESTA ENTITÀ

1. A norma dell'art. 17 c.88 della legge 127/1997 è stabilito in euro 10,33 (comprensivo di interessi e sanzioni) il limite al di sotto del quale non si procede al recupero di crediti di entrate patrimoniali.

1. Non si procede al recupero di crediti del Comune qualora l'importo residuo della singola obbligazione sia inferiore ad € 12,01.
2. Tale importo minimo riscuotibile non deve in ogni caso intendersi come franchigia.
3. Per le entrate tributarie l'importo di € 12,01 si intende al netto di interessi, sanzioni e spese, ad eccezione dei casi nei quali l'importo è relativo unicamente ad interessi, sanzioni e spese.
4. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, l'Ufficio comunale è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e non si procede né alla notificazione degli avvisi di accertamento, né alla costituzione in mora del debitore, né alla riscossione anche coattiva.
5. Nei contratti bilaterali l'inadempimento di una obbligazione pecuniaria di valore inferiore ad € 12,01 di cui il Comune sia creditore consente al Comune medesimo di non eseguire la prestazione corrispettiva.
6. Sono fatti salvi gli specifici limiti inferiori previsti dalle singole norme d'imposta per l'esecuzione dei versamenti, in particolare per quanto riguarda i tributi calcolati su base giornaliera (TARI giornaliera e TOSAP temporanea) per cui si riscuote l'importo dovuto in base a tariffa senza applicare i minimi.

Articolo 11 bis

CREDITI INESIGIBILI O DI INCERTA RISCOSSIONE ¹⁷

1. Trascorsi tre anni dalla scadenza di un credito di dubbia e difficile esazione non riscosso, il responsabile del servizio competente alla gestione dell'entrata valuta l'opportunità di operare lo stralcio di tale credito dal conto del bilancio, riducendo di pari importo il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione. In tale occasione, ai fini della contabilità economico patrimoniale, il responsabile finanziario valuta la necessità di adeguare il fondo svalutazione crediti accantonato in contabilità economico patrimoniale (che pertanto può presentare un importo maggiore della quota accantonata nel risultato di amministrazione) e di riclassificare il credito nello stato patrimoniale.
2. Per i crediti di incerta riscossione il responsabile del servizio può disporre, con provvedimento motivato, una transazione al fine di recuperare almeno una parte del dovuto.

Articolo 11 ter

INTERESSI APPLICATI AD ENTRATE TRIBUTARIE ^{18 19}

2. Per le entrate di natura tributaria si applicano i limiti previsti dai singoli regolamenti.

3. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, l'Ufficio comunale è esonerato dal compiere i relativi adempimenti, e pertanto non procede alla notificazione degli avvisi di liquidazione o di accertamento ed alla riscossione anche coattiva.

Articolo modificato con deliberazione di C.C. n. 10 del 24.03.2007. Testo previgente, approvato con deliberazione di C.C. n. 2 del 07.01.2001

Articolo 11

CREDITI DI MODESTA ENTITÀ

1. A norma dell'art. 17, comma 88, della Legge 127/97, è stabilito in €. 10,33 (lire 20.002), il limite al di sotto del quale non si procede al recupero dei crediti.

2. Il limite di cui al comma 1 si intende comprensivo anche degli interessi e delle sanzioni gravanti sul tributo o sull'entrata patrimoniale.

3. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, l'ufficio comunale è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e pertanto non procede alla notificazione degli avvisi di liquidazione o di accertamento ed alla riscossione anche coattiva.

¹⁷ Articolo introdotto con deliberazione di C.C. n. 26 del 30.07.2020.

¹⁸ Articolo modificato con deliberazione di C.C. n. 26 del 30.07.2020. Testo previgente, approvato con deliberazione di C.C. n. 10 del 24.03.2007:

Articolo 11 bis

INTERESSI APPLICATI AD ENTRATE TRIBUTARIE

1. Sulle somme dovute a titolo di imposta, si applicano gli interessi moratori al tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Articolo 12 **RATEIZZAZIONE**²⁰

1. Sono ammissibili rateizzazioni per le somme dovute all'Ente a titolo di entrate patrimoniali o tributarie.
2. Per le somme dovute per entrate patrimoniali la rateizzazione può essere richiesta, purché non siano state avviate le procedure per il recupero coattivo.
3. Qualora siano state intraprese tali procedure la rateizzazione può essere accordata nell'ambito dell'ammissibilità di transazioni.

1. Sulle somme dovute a titolo di imposta, si applicano gli interessi moratori al tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

¹⁹ Articolo introdotto con deliberazione di C.C. n. 10 del 24.03.2007.

²⁰ Articolo modificato con deliberazione di C.C. n. 7 del 12.02.2010. Testo previgente, approvato con deliberazione di C.C. n. 7 del 12.02.2010:

Articolo 12 **RATEIZZAZIONE**

1. Le somme dovute a seguito di contestazione da parte dell'Ufficio competente e per le quali non sia ancora stata avviata la procedura per il recupero coattivo, se superiori ad €. 250,00 possono essere versate ratealmente.

Il numero massimo di rate varia in relazione all'importo da versare:

- da euro 250,01 e fino ad euro 5.000,00 possono essere versate in un numero massimo di 6 rate trimestrali
- da euro 5.000,01 ad euro 50.000,00 possono essere versate in un numero massimo di 10 rate trimestrali
- oltre euro 50.000,00 possono essere versate in un massimo di 12 rate trimestrali.

Il versamento della prima rata dovrà in ogni caso avvenire entro 10 giorni dalla sottoscrizione della rateizzazione da parte del richiedente

2. Per beneficiare della rateizzazione è necessario che l'interessato presenti istanza di rateizzazione entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle contestazioni di cui al comma precedente.

Il funzionario responsabile, verificata e valutata la richiesta presentata dal contribuente, accoglie l'istanza comunicando all'interessato importi e scadenze delle singole rate o la rigetta motivando.

E' sua facoltà, inoltre, richiedere idonea garanzia patrimoniale.

3. L'importo delle singole rate dovrà essere comprensivo degli interessi, calcolati al saggio legale

4. Se entro 10 giorni dalla data concordata per il versamento di ogni singola rata non viene effettuato il pagamento, decade la rateizzazione ed il Funzionario Responsabile attiva le procedure per il recupero coattivo del credito residuo.

Articolo modificato con deliberazione di C.C. n. 7 del 12.02.2010. Testo previgente, approvato con deliberazione di C.C. n. 2 del 07.01.2001:

Articolo 12 **RATEIZZAZIONE**

1. Su istanza dell'interessato, le somme dovute, se superiori ad €. 250,00, possono essere versate anche ratealmente in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo o in un massimo di dodici rate trimestrali se le somme dovute superano €. 50.000,00. L'ufficio, se non ricorrono gravi ragioni da motivare, accoglie l'istanza:

2. L'importo della prima rata dovrà essere comprensivo degli interessi sull'intera somma, calcolati al saggio legale, qualora venga stabilito un nuovo termine per il pagamento successivo alla scadenza originaria.

3. Sull'importo delle singole rate successive sono dovuti gli interessi sul capitale residuo al saggio legale.

4. Ai fini della rateizzazione l'interessato è tenuto a prestare fideiussione bancaria o equipollente o altra garanzia ammessa dalla legge, per la somma complessiva delle rate successive alla prima.

5. Se entro 10 giorni dalla data concordata per il versamento della prima rata non viene presentata quietanza di avvenuto pagamento e prodotto garanzia, il Funzionario responsabile attiva le procedure per il recupero coattivo del credito.

6. Se entro 10 giorni dalla data di scadenza delle rate successive alla prima non viene presentata quietanza di pagamento, il Funzionario responsabile procede all'escussione della garanzia.

4. Se le somme dovute a titolo di entrate patrimoniali si riferiscono a prestazioni sociali o a gestioni patrimoniali orientate ad attività sociali l'eventuale rinuncia ad interessi o a penali deve essere motivata da apposita relazione dell'Ufficio servizi sociali e previo parere della Giunta, anche al fine di valutarne la compatibilità di bilancio.
5. Per le somme dovute a titolo di entrate tributarie la richiesta di rateizzazione può essere presentata entro il termine di pagamento previsto per l'ultima scadenza fissata o fin quando non siano avviate le procedure di accertamento e/o liquidazione del tributo.
6. Avviate tali procedure, la rateizzazione è ammissibile se compatibile con le norme fiscali e tributarie e con gli istituti vigenti.
7. Sulle somme dovute a titolo di entrate tributarie alla quota capitale si sommano gli interessi e le sanzioni dovuti per legge.
8. Le rateizzazioni sono concesse dal Funzionario responsabile, che stabilisce il numero, la scadenza e l'importo di ciascuna rata, tenuto conto della richiesta del soggetto debitore e comunque fino a un massimo di settantadue rate mensili. In ogni caso all'utente che abbia tutti i requisiti, presti le opportune garanzie e lo richieda appositamente deve essere concessa una rateizzazione di almeno trentasei rate mensili se l'importo da rateizzare è superiore ad € 6.000,01.²¹
9. Può proporre istanza di rateizzazione per le somme dovute all'Ente il soggetto debitore che versi in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà. Tale condizione deve essere attestata dal debitore mediante una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 nella quale attesti le motivazioni del proprio stato di bisogno. Nel caso di persone fisiche, in assenza della dichiarazione sostitutiva può essere valutata anche una relazione a firma del Responsabile dell'Ufficio Servizi Sociali. Resta salva la facoltà del Comune di richiedere ulteriore documentazione a comprova di quanto dichiarato.²²
10. *(comma abrogato)*²³
11. La rateizzazione non è consentita quando il richiedente risulta moroso riguardo a precedenti rateizzazioni a meno che non presenti istanza di ridefinizione del piano.²⁴

²¹ Comma modificato con deliberazione di C.C. n. 26 del 30.07.2020. Testo previgente, approvato con deliberazione di C.C. n. 2 del 17.01.2001:

8. Le rateizzazioni sono accordate dal Funzionario Responsabile che, verificate le condizioni economiche e sociali dell'interessato ed in ragione dell'importo dovuto, rigetta o accoglie l'istanza e, in tal caso, dispone un piano di rientro, per un periodo massimo di tre anni, stabilendo, numero, cadenza ed importo di ciascuna rata, nonché la possibilità di sospensione o slittamento dei pagamenti e l'eventuale prestazione di idonee garanzie.

²² Comma modificato con deliberazione di C.C. n. 26 del 30.07.2020. Testo previgente, approvato con deliberazione di C.C. n. 2 del 17.01.2001:

9. I soggetti richiedenti la rateizzazione devono comprovare e motivare il loro stato di difficoltà economico-finanziaria, mediante idonea relazione del Responsabile dell'Ufficio Servizi Sociali o dell'Assistente Sociale o mediante la presentazione della dichiarazione ISEE familiare relativa ai redditi conseguiti nell'anno precedente non superiori a € 10.000,00, oppure venga dimostrato il sopravvenuto stato di disoccupazione che incide e modifica l'ultima dichiarazione ISEE disponibile.

²³ Comma abrogato con deliberazione di C.C. n. 26 del 30.07.2020. Testo previgente, approvato con deliberazione di C.C. n. 2 del 17.01.2001:

10. Eventuali rateizzazioni richieste da soggetti che svolgono attività professionali o imprenditoriali devono essere sostenute da idonea relazione a firma del rappresentanza legale dell'attività che dimostri lo stato di difficoltà economico-finanziaria e documentabile attraverso i dati dell'ultimo bilancio da cui si riscontra la mancanza di liquidità e comunque un saldo attivo tra le partite creditorie e debitorie iscritte nel medesimo bilancio.

²⁴ Comma modificato con deliberazione di C.C. n. 26 del 30.07.2020. Testo previgente, approvato con deliberazione di C.C. n. 2 del 17.01.2001:

11. La rateizzazione non è consentita quando il richiedente risulta moroso riguardo a precedenti rateizzazioni.

12. *(comma abrogato)* ²⁵
13. Il piano di rientro è sottoscritto, per accettazione, dall'interessato, previo versamento della prima rata. ²⁶
14. In caso di mancato pagamento anche di una sola rata il Funzionario responsabile può sospendere la rateizzazione e richiedere l'adempimento dell'intero importo residuo in unica soluzione entro dieci giorni. Il Funzionario responsabile può altresì concedere la sospensione o la proroga della scadenza delle rate, così come la ridefinizione del piano di rateizzazione, nel caso in cui il soggetto debitore dimostri un aggravamento dello stato di bisogno e previa presentazione di istanza di ulteriore dilazione. In tal caso, il piano di rateizzazione non può eccedere il limite massimo di settantadue rate. ²⁷
15. Nel caso in cui il Funzionario responsabile ravvisi situazioni nelle quali, a tutela degli interessi del Comune, sia più prudente non concedere la rateizzazione oppure sospenderla o revocarla, egli ha pieni poteri per salvaguardare i crediti del Comune, ivi inclusa la possibilità di richiedere la prestazione di idonea garanzia. ²⁸
16. La garanzia deve essere consegnata contestualmente alla sottoscrizione del provvedimento di rateizzazione e deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Comune. ²⁹
17. La Giunta comunale ha altresì la possibilità di accordare rateizzazioni per durate maggiori rispetto a quelle previste dal presente articolo, con apposito provvedimento, sentite le ragioni poste dall'ufficio all'incremento della rateizzazione e salvaguardando gli equilibri di bilancio. ³⁰

Articolo 13

RECUPERO COATTIVO E CESSIONE DEL CREDITO

1. Il Funzionario responsabile, come disposto dall'art. 4, qualora ne ricorrano i presupposti procede al recupero coattivo secondo le disposizioni di legge.

²⁵ Comma abrogato con deliberazione di C.C. n. 26 del 30.07.2020. Testo previgente, approvato con deliberazione di C.C. n. 2 del 17.01.2001:

12. Qualora, in via del tutto eccezionale, la rateizzazione debba superare il triennio e per un periodo comunque non eccedente i cinque anni, l'ulteriore dilazione e/o rateizzazione deve essere adeguatamente motivata ed essere sottoposta a parere della Giunta.

²⁶ Comma modificato con deliberazione di C.C. n. 26 del 30.07.2020. Testo previgente, approvato con deliberazione di C.C. n. 2 del 17.01.2001:

13. Il piano di rientro, approvato con determina, è sottoscritto, per accettazione, dall'interessato, previo versamento della prima rata.

²⁷ Comma modificato con deliberazione di C.C. n. 26 del 30.07.2020. Testo previgente, approvato con deliberazione di C.C. n. 2 del 17.01.2001:

14. Riscontrato il mancato versamento di una rata alla data concordata, il Funzionario Responsabile può disporre la decadenza della rateizzazione ed attivare le procedure per il recupero coattivo delle somme dovute.

²⁸ Comma modificato con deliberazione di C.C. n. 26 del 30.07.2020. Testo previgente, approvato con deliberazione di C.C. n. 2 del 17.01.2001:

15. A causa del sopravvenuto mutamento delle condizioni reddituali e/o sociali dell'interessato, su istanza, il Funzionario Responsabile, previa verifica, può concedere la sospensione dei pagamenti delle rate per un periodo massimo di sei mesi, ovvero rinegoziare il piano di rientro sottoscritto entro il termine massimo dei tre o, ricorrendone i presupposti e le condizioni, cinque anni.

²⁹ Comma introdotto con deliberazione di C.C. n. 26 del 30.07.2020.

³⁰ Comma introdotto con deliberazione di C.C. n. 26 del 30.07.2020.

2. Qualora ne ravvisi l'opportunità il Funzionario responsabile può, con atto motivato per ragioni di efficacia ed economicità, procedere alla cessione del credito tributario o patrimoniale secondo quanto previsto dalle leggi vigenti.

Articolo 13 bis

MODALITÀ APPLICATIVE DELLA CONCILIAZIONE GIUDIZIALE ³¹

1. Le concrete modalità applicative della conciliazione giudiziale, come strumento deflattivo del contenzioso, sono richiamate nelle disposizioni di cui all'art. 48, 48bis e 48ter D.Lgs. 546/1992 (Disposizioni sul processo tributario), come modificati ed introdotti dall'art. 9, lett. s) D.Lgs. 156/2015.

Articolo 14

DISPOSIZIONI FINALI ³²

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno 01.01.2020.
2. E' abrogato, a far data dal giorno 01.01.2020, il *Regolamento per l'accertamento con adesione ai tributi locali* approvato con deliberazione di C.C. n. 3 del 17.01.2001.
3. Il presente Regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente Regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

³¹ Articolo introdotto con deliberazione di C.C. n. 26 del 30.07.2020.

³² Articolo modificato con deliberazione di C.C. n. 26 del 30.07.2020. Testo previgente, approvato con deliberazione di C.C. n. 2 del 17.01.2001:

Articolo 14

DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
2. Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2001.
3. E' abrogato, con decorrenza dalla data di esecutività della deliberazione di adozione del presente regolamento, l'art. 15 del regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili di questo Comune adottato con deliberazione consiliare n. 21 del 17.5.2000.